

dal 15 APR. 2015 al 30 APR. 2015

Ragusa, li

15 APR. 2015

IL RESPONSABILE



1550

IL FUNZIONARIO AMM. C.S.

(Dott.ssa Maria Rosalia Scalone)

CITTÀ DI RAGUSA

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 24

Data 17.03.2015

OGGETTO: Approvazione Regolamento comunale di gestione del compostaggio domestico e collettivo. (proposta di deliberazione di G.M. n. 92 del 27.02.2015).

L'anno duemilaquindici addì diciassette del mese di marzo alle ore 18.00 e seguenti, presso l'Aula Consiliare di Palazzo di Città, alla convocazione in sessione ordinaria di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	PRES	ASS	CONSIGLIERI	PRES	ASS
1) LA PORTA ANGELO (TERRITORIO)	X		16) BRUGALETTA DAVIDE (M5S)	X	
2) MIGLIORE VITA (U.D.C.)	X		17) DISCA SEBASTIANA (M5S)		X
3) MASSARI GIORGIO (P.D.)	X		18) STEVANATO MAURIZIO (M5S)		X
4) TUMINO MAURIZIO (P.D.L.)		X	19) SPADOLA FILIPPO (M5S)		X
5) LO DESTRO GIUSEPPE (RG. DOMANI)		X	20) LEGGIO GIANLUCA (M5S)		X
6) MIRABELLA GIORGIO (IDEE per RG)		X	21) ANTOCI FRANCA (M5S)	X	
7) MARINO ELISABETTA (Gruppo Misto)	X		22) SCHININA' LUCA (M5S)		X
8) TRINGALI ANTONIO (M5S)		X	23) FORNARO DARIO (M5S)	X	
9) CHIAVOLA MARIO (P.D.)		X	24) DIPASQUALE SALVATORE (M5S)		X
10) IALACQUA CARMELO (MOV.CITTA')		X	25) LIBERATORE GIOVANNI (M5S)	X	
11) D'ASTA MARIO (P.D.)	X		26) NICITA MANUELA (G.M.)	X	
12) IACONO GIOVANNI (PARTEC.)	X		27) CASTRO MIRELLA (PARTECIPIAMO)	X	
13) MORANDO GIANLUCA (MOV. CIV. IB)	X		28) GULINO DARIO (M5S)		X
14) FEDERICO ZAARA (M5S)	X		29) PORSENNA MAURIZIO (M5S)	X	
15) AGOSTA MASSIMO (M5S)	X		30) SIGONA GIOVANNA (M5S)	X	
PRESENTI	17		ASSENTI	13	

Visto che il numero degli intervenuti è legale per la validità della riunione, assume la presidenza, il Presidente dott. Giovanni Iacono il quale con l'assistenza del Segretario Generale del Comune, dott. Vito V. Scalogna dichiara aperta la seduta.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del VI Settore ing. Michele Scarpulla sulla deliberazione di G.M. n. 92 del 27.02.2015.

Ragusa, li 04.02.2015

Il Dirigente del VI Settore
Ing. Michele Scarpulla

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio di Ragioneria dott. Marco Cannata sulla deliberazione di G.M. n. 92 del 27.02.2015

Ragusa, li 06.02.2015

Il Responsabile di Ragioneria
Dott. Marco Cannata

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55, comma 5° della legge 8.6.1990, n. 142, recepito dalla L.R. n. 48/91.

Ragusa, li

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Parere favorevole espresso dal Segretario Generale dott. Vito V. Scalogna sotto il profilo della legittimità sulla deliberazione della G.M. n. 92 del 27.02.2015

Ragusa, li 09.02.2015

Il Segretario Generale
Dott. Vito V. Scalogna

IL CONSIGLIO

Vista la deliberazione della G.M. n. 92 del 27.02.2015 con la quale ha proposto al Consiglio comunale l'approvazione dell'atto amministrativo avente per oggetto: Approvazione Regolamento comunale di gestione del compostaggio domestico e collettivo;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Dirigente del VI settore ing. Michele Scarpulla, in ordine alla regolarità tecnica, dal dirigente del III settore dott. Marco Cannata, in ordine alla regolarità contabile e dal Segretario Generale, dott. Vito V. Scalogna in ordine alla legittimità;

Premesso che l'Amministrazione comunale con delibera di G.M. n. 402 del 07/10/2014 ha dato mandato al dirigente pro-tempore dei Settore VI ing. Giulio Lettica di predisporre un apposito Regolamento che disciplini il compostaggio domestico e quello collettivo fino a un numero max di 15 famiglie per sito, che non avendo la disponibilità di un'area a verde di proprietà o in uso ove effettuare il compostaggio, utilizzino il sito comunale all'uopo destinato;

Che stiamo vivendo una situazione emergenziale in quanto la maggior parte delle discariche in Sicilia, compresa quella di Cava dei Modicani in cui conferisce il Comune di Ragusa, stanno esaurendo lo spazio di abbancamento;

Che la frazione organica dei rifiuti costituisce un quantitativo volumetrico sostanziale, dell'ordine del 25-30%, dei Rifiuti Solidi Urbani ed è altresì la frazione più problematica da smaltire;

Che già da qualche anno questo Comune ha avviato varie campagne di promozione dei compostaggio domestico della parte organica dei rifiuti, favorendo l'adesione volontaria a tale pratica da parte della popolazione mediante la fornitura in comodato d'uso gratuito di compostiere e concedendo una riduzione del 20% del relativo tributo come da regolamento TARI;

Che comunque la percentuale di autocompostaggio è sicuramente insufficiente;

Atteso che l'autocompostaggio è definito dall'art. 183, comma1, lett. e) del D.lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, come il "compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto";

Che l'autocompostaggio dei rifiuti organici è un processo naturale aerobico per la trasformazione degli stessi in compost, ammendante per l'arricchimento e la fertilizzazione dei terreni;

Che l'autocompostaggio deve essere quanto più possibile promosso presso i cittadini, in quanto consente di sottrarre al sistema pubblico di raccolta, trasporto e trattamento una cospicua frazione merceologica dei rifiuti urbani con conseguenti benefici ambientali;

Che il compost reincorporato nel terreno ne previene l'impoverimento e limita i danni derivanti dalle attività umane di sfruttamento dei suoli a scopo agronomico;

Che, ai sensi dell'art. 181 del D.Lgs. 152/2006, ai fini di una corretta gestione dei rifiuti, le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale degli stessi attraverso il loro recupero;

Che, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 36/2003, a livello di ambito territoriale i rifiuti urbani biodegradabili da collocare in discarica dovevano essere inferiori a 115 kg/anno per abitante entro il 28/01/2013 e per questo siamo passibili di procedura di infrazione e comunque dovranno essere inferiori a 81 kg/anno per abitante entro il 28/01/2021;

Che nel territorio del Comune di Ragusa il compostaggio domestico può essere efficacemente praticato per le caratteristiche urbanistiche dello stesso che comprende sia una vasta zona con tipologia edilizia a villetta offre alle zone rurali, che anche una ampia zona con tipologia a palazzi condominiali con un numero di appartamenti variabile da 8 a 16 in cui sono presenti ampie zone a verde che consentono il compostaggio condominiale;

Considerato che esistono vaste zone con tipologie edilizie tali da non consentire il compostaggio domestico in quanto mancano le zone a verde di proprietà o in uso su cui utilizzare il compost prodotto;

Che è intenzione dell'Amministrazione avviare, per ora a titolo sperimentale, l'esperienza di compostaggio collettivo limitato alle sole utenze domestiche che pur volendo effettuare il compostaggio non hanno però a disposizione una porzione di terreno su cui disporre la compostiera e, successivamente, smaltire il composto prodotto quale ammendante;

Visto il D.Lgs 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni, come modificato nella Parte IV dal D. Lgs. 03.12.2010, n. 205 "Recepimento della direttiva 2008/98/Ce - Modifiche alla parte IV del D. Lgs.152/2006", che prevede:

"omissis ...

all'art. 177, comma 2: "La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse";

all'art. 177, comma 5: "omissis ... lo Stato, le Regioni, le Province autonome ed gli Enti Locali esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti in conformità alle disposizioni ... omissis .. adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati";

all'art. 178, comma 1, che "omissis ... La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. .. omissis";

Visto l'art. 179, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce: "omissis .. la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia: a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e) smaltimento.";

Visto il D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, che all'art. 183 "Definizioni", comma 1, prevede:

d) "rifiuto organico": rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;

e) "autocompostaggio": compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto";

Evidenziato che la pratica del "compostaggio in loco" di più utenze conferitrici, quali il compostaggio collettivo, si colloca tra il compostaggio domestico e quello industriale e deve ancora trovare una propria puntuale definizione nel quadro normativo comunitario, nazionale e regionale, ma che può essere qualificata in modo oggettivo e declinabile dalla definizione dell'autocompostaggio ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e) dei D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, come: "compostaggio in loco: compostaggio degli scarti organici di rifiuti urbani, derivanti da singole o più utenze, domestiche, effettuato in un sito comune ai fini dell'utilizzo del materiale prodotto nello stesso sito";

. **Che** una delle posizioni più sostenute è addirittura che non c'è la volontà del cittadino di disfarsi del suo scarto, c'è la volontà di trasformarlo in una sostanza da utilizzare nell'orto, pertanto molti sostengono che non si deve applicare la legge sui rifiuti perché non si arriva a far sì che questo sia un rifiuto. E' altrettanto evidente un altro aspetto: nell'attuale definizione di rifiuto organico contenuta nel recepimento italiano della direttiva europea sui rifiuti, l'Italia ha aggiunto una frase che molti ritengono dirimente su questo aspetto: *rifiuti biodegradabili (...) raccolti in modo differenziato*. Si dice raccolti in modo differenziato lascia presagire, in tale interpretazione, che se io non li raccolgo ma li mando al compostaggio domestico non sono rifiuti biodegradabili organici. Non solo se si considera il Regolamento CE 1069/2009 i rifiuti organici di cucina e ristorazione vengono inseriti tra i sottoprodotti di origine animale e non più tra i rifiuti;

Ritenuto pertanto che, nelle more di un più puntuale inquadramento normativo e regolamentare del "compostaggio in loco" di più utenze conferitrici domestiche, si possa avviare una fase di sperimentazione, anche al fine di valutare gli aspetti operativi/gestionali ed il funzionamento delle attrezzature da utilizzare e da inquadrare, in via transitoria e definire l'attività svolta da un operatore proposto alla gestione del sito e/o dell'attrezzatura nell'ambito delle operazioni di recupero dei rifiuti ammesse alla procedura semplificata, ai sensi degli artt. 214 - 216 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni e D.M. 5 febbraio 1998 e successive modifiche ed integrazioni anche se non necessariamente procedere alla attivazione della stessa presso l'Ente di competenza (Consorzio di Comuni già Provincia Regionale);

Visto il D.M. 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposto alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Considerato che l'art. 182 - ter del D.Lgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, dispone che si attivi sul territorio la raccolta differenziata dei rifiuti organici, il loro trattamento in modo da realizzare un livello elevato di protezione ambientale e l'utilizzo di materiali sicuri per l'ambiente ottenuti dai rifiuti organici, al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente;

Visto il D.Lgs 13.01.2003, n. 36 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" e successive modifiche ed integrazioni, che ha previsto obiettivi di riduzione dei Rifiuti Urbani Biodegradabili (RUB) da collocare in discarica secondo il seguente cronoprogramma modificato dalla Regione Sicilia:

entro 5 anni (2010) < 173Kg/ab/a (-25 %);

entro 8 anni (2013) < 115 Kg/ab/a (-50 %)

entro 15 anni (2021) < 81 Kg/ab/a (-65%)

Vista la Circolare ministeriale del 22.03.2005 (G.U. n. 81 del 8 aprile 2005), che indica tra i prodotti iscrivibili al "Repertorio del riciclaggio", gli ammendanti per impiego agricolo e florovivaistico;

Visto il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) e in particolare il punto 4.1.1 dello stesso che promuove il compostaggio domestico quale tecnica di riduzione dei rifiuti;

Visto il Codice di Buona Pratica Agricola di cui al D.M. 19 aprile 1999;

Ritenuto che il recupero delle frazioni organiche tramite il compostaggio domestico o autocompostaggio o compostaggio collettivo possa:

- a) dare un contributo significativo alla corretta gestione dei rifiuti, diminuendo le quantità che devono essere smaltite in discarica e riducendo i relativi costi;
- b) ridurre i rischi di inquinamento delle acque di falda e di produzione di gas maleodoranti in discarica, nonché ridurre l'inquinamento atmosferico che si avrebbe bruciando tali scarti;
- c) garantire la fertilità del suolo, soprattutto con l'apporto di sostanza organica, sempre più ridotta a causa dell'uso massiccio di concimi chimici;
- d) ridurre le emissioni di CO₂ attraverso l'eliminazione delle attività di raccolto e trasporto;

Considerato che in Italia lo sviluppo delle pratica del compostaggio in loco sicuramente permetterà di contribuire maggiormente ai raggiungimento degli obiettivi indicati dal D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, art. 182 - ter e dei D.Lgs. 36/2003 e successive modifiche ed integrazioni;

Evidenziato che gli uffici del servizio Ambiente di questo Settore hanno quindi provveduto a redigere idoneo Regolamento di gestione dei compostaggio domestico e collettivo, costituito da n.13 articoli e n.2 allegati, da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale per la relativa approvazione;

Vista la delibera di G.M. n. 492 del 03/12/2013 successivamente ratificata con delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 19/12/2013 con la quale viene deliberata la costituzione del Comune di Ragusa in Area di Raccolta Ottimale (ARO) singola, cioè limitata al solo territorio del Comune suddetto, per cui rimane di competenza del comune la predisposizione di tutti gli atti inerenti la gestione del servizio di igiene ambientale ivi compresi i regolamenti;

Udita la relazione dell'Assessore all'ambiente dott. Antonio Zanotto;

Visto il parere contrario espresso dalla 3^a Commissione consiliare "Ambiente" in data 12.03.2015;

Tenuto conto della discussione di che trattasi riportata nel verbale di seduta di pari data che qui si intende richiamato;

Visto l'art. 12, comma 1^a della L.R. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Con 16 voti favorevoli e 7 astenuti (conss. Laporta, tumino, Lo Destro, Mirabella, Marino, D'Asta, Nicita) , espressi per appello nominale dai 23 consiglieri presenti su 16 votanti, come accertati dal Presidente con l'ausilio dei consiglieri scrutatori Lo Destro, Gulino, Dipasquale, assenti i consiglieri Migliore, Massari, Chiavola, Morando, Spadola, Schininà, Fornaro;

DELIBERA

- 1) Approvare il Regolamento di gestione del compostaggio domestico e collettivo, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, costituito da n.13 articoli e n.2 allegati;
- 2) Dare atto che l'agevolazione prevista dal presente provvedimento comporta una potenziale riduzione dei gettiti tributari TARI che in via previsionale, per l'anno 2015 può essere prudentemente determinata in €. 150,000, come stimato in via approssimativa nella relazione tecnica del Settore VI. Viene fatto salvo l'eventuale conguaglio che si rendesse necessario a fine esercizio finanziario.

- 3) Dare atto che il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente, sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Regolamenti" prevista all'art. 12 del D.Lgs n. 33/2013.

PARTE INTEGRANTE: Regolamento

All. delib. n. 92/2015

FB

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.
dott. Giovanni Iacono

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Sig. Angelo Laborta

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Vito V. Scudogna

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il
...30 MAR. 2015... e rimarrà affissa fino al...14 APR. 2015... per quindici giorni consecutivi.
Con osservazioni/senza osservazioni

Ragusa, li 30 MAR. 2015

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Salonia Francesco)

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESECUTIVITA' DELLA DELIBERA



Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2° della L.R. n. 44/91.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal...30 MAR. 2015... al...14 APR. 2015...
Con osservazioni / senza osservazioni

IL MESSO COMUNALE

Ragusa, li.....

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno...30 MAR. 2015... ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal...30 MAR. 2015... senza opposizione.

IL SEGRETARIO GENERALE

Ragusa, li.....

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE



Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva, dopo il decimo giorno della pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE

Ragusa, li.....

CITTA' DI RAGUSA

Per Copia conforme da servire per uso amministrativo.

Ragusa, li 30 MAR. 2015



IL SEGRETARIO GENERALE

IL FUNZIONARIO C.S.
(Maria C. Scalone)



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

SETTORE I

3° Servizio Deliberazioni

C.so Italia, 72 - Tel. - 0932 676231 - Fax 0932 676229

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi **dal 15/04/2015 al 30/04/2015** e contro di essa non è stato prodotto reclamo alcuno.

Ragusa,

IL MESSO COMUNALE

f.to

CERTIFICATO DI RIPUBBLICAZIONE

Il Segretario Generale del Comune di Ragusa, su conforme attestazione dell'impiegato addetto, certifica che copia della deliberazione di **C.C. n. 24 del 17/03/2015** avente per oggetto: "**Approvazione Regolamento comunale di gestione del compostaggio domestico e collettivo. (proposta di deliberazione di G.M. n. 92 del 27.02.2015).**", è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi **dal 15/04/2015 al 30/04/2015.**

Certifica, inoltre, che non risulta prodotta all'Ufficio Comunale alcuna opposizione contro la stessa deliberazione.

Ragusa,

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to



REGOLAMENTO COMUNALE DI GESTIONE DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO E COLLETTIVO

Approvato con deliberazione consiliare n. 24 del 17 marzo 2015

Indice

- Art. 1 – Oggetto, finalità e obiettivi del Regolamento
- Art. 2 – Metodi alternativi di compostaggio domestico consentiti
- Art. 3 – Compostaggio domestico
- Art. 4 – Compostaggio collettivo
- Art. 5 – Modalità di adesione al compostaggio domestico o collettivo
- Art. 6 – Cessazione compostaggio
- Art. 7 – Albo Compostatori
- Art. 8 – Riduzione Tari
- Art. 9 – Distribuzione compostiere
- Art. 10 – Attività di controllo e monitoraggio
- Art. 11 – Osservanza di altre disposizioni e dei Regolamenti comunali
- Art. 12 – Pubblicità del Regolamento
- Art. 13 – Modifiche al presente Regolamento

Allegati:

- Modulo A) - “Domanda adesione compostaggio domestico/collettivo e riduzione TARI”.
- Modulo B) – “Comunicazione di cessazione attività di compostaggio domestico, rinuncia alla riduzione sulla TARI e restituzione compostiera”.

Art. 1 – Oggetto, finalità e obiettivi del Regolamento

Il presente Regolamento ha per oggetto le modalità di gestione del servizio di compostaggio domestico al fine di garantire la separazione delle frazioni compostabili con l'obiettivo di:

- ridurre la quantità dei rifiuti urbani prodotti;
- aumentare la qualità delle frazioni di rifiuto conferito;
- ridurre i costi di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti organici;
- promuovere la produzione e l'utilizzo diretto da parte dei privati cittadini del compost.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano a:

- a) gli scarti di frutta e verdura;
- b) i gusci d'uovo sminuzzati;
- c) la cellulosa (carta da cucina, fazzoletti di carta);
- d) gli scarti di cibo;
- e) i trucioli di legno;
- f) i fondi di caffè ed i filtri di tè;
- g) le ramaglie ed il legno purché sminuzzati;
- h) i fiori recisi;
- i) le foglie e gli sfalci d'erba di giardino;
- j) la lettiera di piccoli animali;
- k) le fibre naturali;
- l) quanto normalmente introdotto all'interno del contenitore adibito alla raccolta domiciliare della frazione organica.

Cos'è il Compostaggio

Il compostaggio è un processo di decomposizione naturale dei nostri scarti alimentari. Nel caso di compostaggio domestico, questo processo avviene all'interno di una compostiera, un contenitore appositamente realizzato per facilitare la decomposizione. La materia organica immessa nella compostiera col passare dei giorni, si degrada diminuendo di 6-7 volte il suo volume iniziale e trasformandosi in compost. Quando il compost è maturo, si raccoglie e può essere utilizzato per le sue proprietà di fertilizzante e ammendante per migliorare la struttura fisica del suolo.

Come si fa? Collocando nella compostiera un misto tra i nostri scarti alimentari e i scarti del giardino come anzidetto. Il resto del lavoro viene svolto soprattutto dai micro organismi, batteri, insetti e lombrichi che trasformano tramite la loro digestione enzimatica quegli scarti in compost. In questo processo naturale, il ruolo dell'uomo è di mantenere in vita tutti gli organismi che abitano nella compostiera dandogli da mangiare e monitorando il livello di umidità e di ossigeno. I motivi per farlo non mancano. I vantaggi del compostaggio hanno effetti positivi su i tre livelli d'interesse:

Economico

- Valorizzare una risorsa invece di condannarla a diventare spazzatura;
- Ridurre i costi legati al trasporto della spazzatura;
- Ridurre i costi legati alla gestione dello smaltimento, l'attrezzatura di smaltimento e dell'usura delle strade;
- Ridurre il volume di rifiuti che confluiscono nelle discariche evitando di occupare terreni per costruirne di nuove;
- Investire energie e risorse economiche del comune, che non devono essere più spese per la gestione dei rifiuti, per altri fini;

Sociale

- Diventare un modello per le altre città nel campo della gestione sostenibile dei rifiuti.
- Benessere/vivibilità del cittadino nella sua città;
- Evitare di riempire i cassonetti per strada con materiale putrescibile, evitando il formarsi di cattivi odori, ed evitando l'avvicinarsi di animali indesiderati, scongiurando il rischio di patologie e riducendo il livello di sporcizia delle strade;

- Ridurre la congestione e l'usura del manto stradale togliendo dalle strade il 40% dei camion per la raccolta dell'immondizia.
- Rendere i cittadini coinvolti e parzialmente autonomi nella gestione dei rifiuti della loro città;
- Soddisfazione nel produrre il proprio fertilizzante, diminuendo il bisogno di comprare fertilizzanti chimici;

Ambientale



- Migliorare la qualità dell'aria e dell'acqua;
- Ridurre l'inquinamento legato al trasporto e far diminuire la domanda di carburante sacchetti, etc.;
- Ritornare alla terra tutti quegli elementi che la rendono fertile





Figura 1

Art. 2 – Metodi alternativi di compostaggio domestico consentiti

Sono considerate valide per l'attività di compostaggio domestico le seguenti soluzioni tecniche alternative all'utilizzo della compostiera fornita in comodato d'uso gratuito dal comune:

 <p>composter in plastica</p>	<p>Composter chiuso: contenitore areato studiato per fare compostaggio in piccoli giardini normalmente in commercio in materiale plastico costruito con struttura tipo a campana dotato di coperchio in sommità per l'introduzione del materiale da compostare e di uno sportello inferiore per il prelievo del compost maturo.</p>
<p>IL COMPOSTER FAI DA TE.</p> 	<p>Composter fai da te: contenitore in rete metallica possibilmente plastificata, a maglia fine, rivestito con materiale ombreggiante tipo tessuto non tessuto o telo di juta, di forma cilindrica, dotato di coperchio in sommità per l'introduzione del materiale da compostare.</p>

 <p>compostiera in legno</p>	<p>Cassa di compostaggio: contenitore costruito in legno realizzato in modo da permettere una buona aereazione ed un facile rivoltamento.</p>
 <p>cumulo</p>	<p>Buca e cumuli sul terreno: antichi metodi contadini per il recupero della materia organica e la concimazione dei terreni di campagna.</p>

Altre eventuali soluzioni tecniche potranno essere proposte singolarmente dalla utenze, il cui utilizzo sarà ritenuto valido previo accertamento di funzionamento da parte del personale incaricato dal Comune e/o dell'impresa di gestione del servizio di igiene ambientale.

Art. 3 – Compostaggio domestico

Il Comune promuove il trattamento in proprio di tutte le frazioni organiche e in particolare della frazione organica dei rifiuti urbani attraverso il processo di compostaggio domestico che va condotto nei limiti e nel rispetto delle prescrizioni di seguito specificate.

- 1) L'utente è tenuto ad avviare a recupero in proprio, la frazione organica prodotta nell'unità domestica di appartenenza dell'utente stesso. Per frazione organica si intendono tutti i rifiuti di natura organica provenienti da attività di preparazione dei pasti e delle pietanze e piccoli quantitativi di vegetali da manutenzione del giardino come specificato all'art. 1;
- 2) L'utente, dal momento dell'iscrizione all'Albo dei Compostatori di cui all'art. 7, **non potrà conferire al circuito di ritiro/raccolta rifiuti ("porta a porta", isole ecologiche, ecocentro, cassonetti) i rifiuti organici destinati al compostaggio domestico di cui all'art. 1;**
- 3) Possono aderire al compostaggio domestico unicamente le "utenze domestiche", comprese quelle condominiali, che dispongono di un'area verde (orto o giardino) non pavimentata, di proprietà privata o del condominio, di almeno 10 metri quadrati per componente dei nuclei familiari che effettuano il compostaggio domestico; eventualmente se il suddetto terreno di proprietà dove conferire il compost non è sufficiente, potrà essere conteggiato altro terreno di proprietà del compostatore che sia di sua proprietà e al servizio di unità abitativa ubicata nel territorio del comune di Ragusa;
- 4) L'utente s'impegna ad applicare i principi del compostaggio domestico al fine dell'ottimizzazione del processo e dell'ottenimento di compost di qualità, provvedendo ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare e assicurando un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale, evitando in tal modo disagi ai vicini;
- 5) L'utente s'impegna ad utilizzare il compost risultante dall'attività di compostaggio per corretti fini agronomici nelle aree a verde di proprietà del singolo compostatore o del condominio nel caso di compostaggio condominiale;
- 6) Il compostaggio domestico deve essere realizzato in modo da non recare danno all'ambiente, costituire pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per le altre utenze. In caso di difficoltà di gestione del processo di compostaggio, dovrà essere avvertito l'ufficio Ambiente del Comune e/o l'impresa di gestione dei servizi di igiene urbana. Queste ultime provvederanno a consigliare la tecnica più idonea per risolvere le problematiche;

7) Le compostiere concesse in comodato d'uso gratuito da parte del Comune (fino ad esaurimento delle scorte e solo per le utenze in cui si ha la residenza) o acquistate e/o realizzate dal compostatore devono essere posizionate ad una distanza di almeno 2,50 metri dai confini di proprietà, che si estende a 10,00 metri nel caso del sistema a cumuli e buche, in quest'ultimo caso tale distanza deve essere verificata anche nei confronti di unità abitative in cui abita/no il/i detentore/i della compostiera se condominiali. Nel caso in cui la compostiera debba essere posizionata ad una distanza inferiore, è necessaria l'autorizzazione scritta del confinante; Fermo restando che rimangono applicabili le norme del Codice Civile inerenti il divieto di immissioni moleste ai vicini.

8) Attività vietate:

- E' vietato miscelare rifiuti pericolosi con i rifiuti compostabili;
- E' vietato in ogni caso immettere, nei contenitori dei rifiuti compostabili, rifiuti diversi da quelli ai quali siano destinati;
- E' vietato depositare i rifiuti nella compostiera quando il loro volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio ed abbandonare i rifiuti nei pressi del contenitore, creando in queste situazioni danni paesaggistici e odori molesti per il vicinato ed in generale per le persone;
- E' vietato danneggiare le compostiere offerte in comodato d'uso, impiegarle per usi impropri e trasportarle in luoghi diversi da quelli previsti;
- E' vietata la combustione dei rifiuti;
- E' vietato l'abbandono, lo scarico ed il deposito non autorizzato di qualsiasi tipo di rifiuto compostabile su tutte le aree pubbliche e private nonché l'immissione di rifiuti adibiti al compostaggio, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

Art. 4 – Compostaggio collettivo

La gestione dei rifiuti urbani nel Meridione è una problematica complessa dove s'intrecciano aspetti legali, ostacoli economici e vincoli di spazio coinvolgendo *stakeholders* che spesso difendono interessi opposti. Considerando che il 33% dei nostri cassonetti è occupato da materia organica, cioè scarti di origine naturale che possono essere reintrodotti nel ciclo della natura, trovare un modo efficace per sottrarre questa materia dalle discariche e valorizzarla rappresenta una soluzione importante per migliorare l'attuale realtà della gestione dei rifiuti.

Questo approccio contrasterà il problema urgente della gestione dei rifiuti urbani, permettendo di rimanere fuori delle complesse strutture centralizzate; si tratta di qualcosa di piccolo nel suo scopo ma potente nelle sue ramificazioni implicazioni positive nel corto e nel lungo termine per la città di Ragusa e i cittadini che la abitano.

Il progetto pilota di Compostaggio Collettivo dà l'opportunità ad un gruppo di concittadini di gettare i loro scarti organici in un contenitore comune appositamente pensato per favorire il processo di biodegradazione della materia organica. Questa forma di gestione della materia organica si distingue dalla solita raccolta differenziata perché è un'iniziativa cittadina di piccola scala. La forza del progetto offre ai cittadini una piattaforma dove possono essere loro stessi a gestire una parte dei loro scarti di casa per poi godersi i molteplici benefici che ne derivano. Il compostaggio collettivo non richiede tecnologie estranee o costose, ed il Comune non viene interessato a riorganizzare la propria logistica per la raccolta. E' tuttavia un importante strumento per fare nascere nel cittadino una maggiore consapevolezza riguardo alla produzione dei rifiuti e lo aiuta ad accrescere un senso di responsabilità.

I progetti di compostaggio collettivo, come quelli di compostaggio domestico, vengono autogestiti dai cittadini, e sono indipendenti dai servizi di raccolta differenziata offerti dal Comune. I vantaggi di farlo in gruppo sono:

- Produrre un compost qualitativamente più ricco per la diversità degli scarti alimentari che arrivano alla compostiera;
- Condividere il proprio impegno settimanale di controllare il processo e la qualità del compost con altri concittadini;
- Permettere a chi non ha spazio per avere una compostiera domestica di poter fare comunque

il compost;

- Fare parte di un progetto che dà l'occasione di socializzare e condividere il ciclo della trasformazione della natura.

Progetti come questo, nel giro di quindici anni hanno dimostrato essere efficaci sia per l'accresciuta sensibilizzazione ambientale che viene sviluppata nella città, che per la loro semplicità di start-up e gestione. Di seguito viene riportato un elenco dei materiali necessari per il progetto e le varie fasi che lo compongono.

Materiali:

- Una serie di 4 compostiere di circa 2 metri quadri, e alte circa 1 metro. Chiusura delle stesse con un lucchetto (fornendo poi le chiavi ai partecipanti). **Precauzione:** I lucchetti sugli sportelli d'accesso sono una precauzione da rispettare per evitare che passanti possano gettare materie che possono compromettere la salute del compost e gli sforzi dei partecipanti.
- Materiale informativo (volantini e manifesti da dare agli interessati e/o da affiggere);
- Cartelli segnaletici ed informativi da affiggere nelle vicinanze delle compostiere e sulle compostiere stesse

Fasi:

Scelta del sito su un'area non pavimentata di un'area a verde messa a disposizione dall'Amministrazione comunale in un sito di proprietà comunale;

Selezione per manifestazione di pubblico interesse dei nuclei familiari che vogliono partecipare all'iniziativa (max 15) per ogni sito messo a disposizione dall'Amministrazione che non hanno a disposizione un'area a verde disponibile.

Scelta di un responsabile rappresentante del gruppo di nuclei familiari a cui il Comune deve fare riferimento.

Inaugurazione e formazione sul funzionamento della compostiera a cura di personale del servizio Ambiente del Comune;

Scambio di contatti con personale del servizio Verde pubblico a ciò incaricato dal Dirigente del Settore VI per il prelievo del compost dalle compostiere e utilizzo nel medesimo sito in cui vengono posizionate le compostiere.

Il ruolo dell'amministrazione è quello di partner e sponsor dell'iniziativa volta alla riduzione a monte dei rifiuti; fornisce le compostiere, crea il materiale informativo e lo distribuisce ai soggetti interessati, provvede a mettere a disposizione l'area a verde dove posizionare le compostiere e fornisce e installa le stesse, utilizza il compost prodotto nella medesima area a verde e infine mette a disposizione un servizio di supporto telefonico.

Il ruolo dei Partecipanti: Permettere a chi non ha spazio per avere una compostiera domestica di poter fare comunque il compost e propagandare questo tipo di pratica;

Attività minime consigliate per ottimizzare il processo

- Formare un letto di legname grosso o pietre per permettere la percolazione;
- Sminuzzare la dimensione degli scarti (per accelerare il processo di decomposizione, favorire l'aerazione e permettere una decomposizione uniforme);
- Equilibrare le materie secche e umide. Non scendere mai sotto al 50 % di materiale secco (carta assorbente, tovaglioli, foglie e rami secchi etc);
- Qualora il materiale diventasse troppo secco umidificarlo;
- La presenza di lombrichi velocizza il processo;
- La puzza o la presenza di insetti è segno di cattiva aerazione.

Art. 5 - Modalità di adesione al compostaggio domestico o collettivo

Per aderire al compostaggio domestico l'utente deve presentare apposita domanda (modulo A allegato al presente Regolamento).

Le utenze residenti che autocertificano il possesso e l'utilizzo di un'idonea ed efficiente compostiera posizionata su un'area verde (orto o giardino) di proprietà privata superiore a 10 mq, per abitante, della quale hanno l'effettiva disponibilità, vengono iscritte di diritto all'Albo dei Compostatori.

Le utenze che richiedono al Comune la compostiera in comodato gratuito saranno iscritte all'Albo dei Compostatori, se risultate idonee, a seguito della consegna della stessa che avverrà a conclusione della procedura descritta all'art. 9.

Per le utenze condominiali che intendono praticare il compostaggio domestico presso l'orto o il giardino in comproprietà (all'interno degli spazi condominiali), è necessario il consenso di tutti i condomini, anche di coloro i quali non hanno intenzione di praticare il compostaggio domestico. Nel caso di presenza di tale consenso, da dimostrare mediante copia del verbale dell'assemblea di condominio, l'amministratore condominiale (o in caso di assenza, un delegato condominiale) dovrà effettuare per l'intero condominio l'iscrizione unica all'Albo Compostatori, indicando l'elenco delle utenze che aderiscono a tale pratica. Il suddetto elenco dovrà essere firmato da tutti gli aderenti ai fini della riduzione della TARI.

Per le utenze del compostaggio collettivo di cui all'art. 4 che aderiscono alla manifestazione di interesse bandita dal Comune di Ragusa Settore VI – Servizio Ambiente, il Responsabile-rappresentante nominato dai nuclei familiari aderenti al compostaggio collettivo per ogni singolo sito, dovrà effettuare per tutti i nuclei aderenti l'iscrizione unica all'Albo Compostatori, indicando l'elenco delle utenze che aderiscono a tale pratica. Il presente elenco dovrà essere firmato da tutti gli aderenti ai fini della riduzione della TARI.

Art. 6 – Cessazione compostaggio

L'utente che non intende più effettuare il compostaggio è tenuto a dare formale comunicazione, tramite l'Allegato "B", al Settore VI – Ambiente, Energia e Verde Pubblico – Servizio Ambiente e per conoscenza all'Ufficio tributi del Comune, specificando la data di cessazione e l'indirizzo dell'utenza presso cui si effettuava il compostaggio e restituendo la compostiera (se fornita dal Comune).

Art. 7 - Albo Compostatori

Il Comune redige l'albo dei compostatori sia cartaceo che elettronico contenente i dati delle utenze che hanno effettuato la domanda di adesione al compostaggio domestico e collettivo, che sono risultate idonee e hanno l'effettiva disponibilità della compostiera, oltre che soddisfare quanto specificato all'art. 4 e 5 del presente Regolamento.

Gli utenti che già prima della redazione dell'Albo dei compostatori effettuavano il compostaggio domestico tramite la compostiera fornita dal Comune verranno iscritti d'ufficio all'Albo suddetto.

Art. 8 – Riduzione TARI

Le utenze iscritte all'albo dei compostatori avranno diritto, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, alla riduzione quantificata nel regolamento della TARI o simile, relativa all'utenza presso la quale è presente e utilizzata la compostiera. La riduzione sarà autonoma ed indipendente da altre forme di sgravio e, pertanto, potrà concorrere con altre riduzioni. Tale riduzione è cumulabile con quella conseguente al conferimento dei rifiuti differenziati presso gli Ecopunti comunali fino alla quota massima prevista nel regolamento TARI o simile, relativa all'utenza presso cui è presente e utilizzata la compostiera.

Tale riduzione dovrà essere rideterminata ed eventualmente riconfermata annualmente dall'organo competente dell'Amministrazione comunale in sede di determinazione delle tariffe.

Non ha diritto alla riduzione chi si trova in posizione debitoria nel versamento della TARI o simile per l'anno in cui l'incentivo fa riferimento

L'uso improprio della compostiera o qualsiasi non conformità alle prescrizioni contenute nell'art. 3 e 4 comportano l'automatica ed immediata revoca ed esclusione dalla riduzione per l'intero anno di contestazione dell'irregolarità ed il ritiro della compostiera (se fornita del Comune).

Art. 9 - Distribuzione compostiere

Le compostiere (composter) verranno assegnate, fino ad esaurimento delle scorte, in comodato d'uso gratuito con relative istruzioni per l'uso.

La distribuzione è riservata ai cittadini residenti che hanno domicilio nel territorio comunale.

Il luogo dove dovrà essere posizionata la compostiera potrà essere anche non coincidente con il domicilio, nel qual caso dovrà esserne dimostrata la disponibilità (proprietà, affitto, usufrutto, ecc.) dell'area presso la quale posizionare la compostiera e su cui utilizzare il compost ottenuto.

Successivamente all'approvazione del Regolamento, con apposito avviso pubblico dell'ufficio Ambiente, verrà data comunicazione alla cittadinanza delle compostiere ancora disponibili per la distribuzione in comodato e dei contenuti del presente regolamento.

La distribuzione di ulteriori compostiere verrà comunicata alla cittadinanza sempre tramite avviso pubblico dell'ufficio Ambiente del comune sulla base dei criteri contenuti nel presente regolamento.

Art. 10 - Attività di controllo e monitoraggio

1) Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate in via prioritaria dal Corpo di Polizia Locale e da qualsiasi Agente di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 13 della L. 689/1981 e s.m.i..

2) Fatte salve le competenze degli Enti preposti per legge al controllo, il Comune attiva la vigilanza per il rispetto del presente regolamento applicando in caso di inadempienza le sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa.

3) Le autorità preposte al controllo sono autorizzate ad effettuare tutte le ispezioni che ritengano necessarie per l'accertamento dell'osservanza alle norme di cui al presente Regolamento.

Art. 11 – Osservanza di altre disposizioni e dei Regolamenti comunali

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e le relative norme tecniche di attuazione, la normativa di settore statale e regionale per quanto di pertinenza, nonché dei regolamenti comunali. Rimane obbligo dei compostatori verificare il pieno rispetto delle suddette norme.

Art. 12 – Pubblicità del Regolamento

Copia del presente Regolamento, a norma della Legge 241/90 e s.m.i., sarà a disposizione presso l'Amministrazione comunale.

L'Amministrazione comunale provvederà alla campagna conoscitiva e pubblicitaria necessaria alla corretta applicazione del presente regolamento.

Il Regolamento sarà pubblicato sul sito web comunale www.comune.ragusa.gov.it alla sezione Servizi Ambientali – Compostaggio domestico

Ogni altra disposizione di Regolamenti comunali contraria o incompatibile con il presente Regolamento si deve intendere abrogata.

Art. 13 – Modifiche al presente Regolamento

Il Comune si riserva la facoltà di aggiornare e modificare il presente regolamento, in base a sopraggiunte variazioni e alle necessità di raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di ottimizzazione della gestione del servizio.

Modulo A

Spett. le Comune di Ragusa

Settore VI – Ambiente, Energia e verde pubblico

Settore III – Tributi

Oggetto: Domanda adesione compostaggio domestico/collettivo, richiesta compostiera e riduzione TARI.

Il sottoscritto _____ (Intestatario dell'utenza)
nato a _____ il _____
residente a _____ Via _____
n. _____ domiciliato a _____ Via _____
n. _____ (se diverso dalla residenza)
codice fiscale _____
telefono _____ e-mail _____

Nella qualità di

☐ utente singolo;

☐ Amministratore Condominio;

☐ Responsabile Rappresentante;

Dichiara

☐ di disporre di un'area verde (orto o giardino) non pavimentata di proprietà privata di almeno 10 mq per componente il nucleo familiare per complessivi mq _____, presso l'utenza in cui effettua il compostaggio domestico;

oppure

☐ di disporre di un'area verde (orto o giardino) non pavimentata di proprietà privata di almeno 10 mq per componente il nucleo familiare per complessivi mq _____, presso un'altra unità immobiliare di mia proprietà sita nel comune di Ragusa in _____ nel quale conferirà il compost prodotto;

☐ di avere la disponibilità di un terreno condominiale di almeno 10 mq per ogni componente dei nuclei familiari che praticheranno il compostaggio condominiale per complessivi mq _____; Allega elenco dei nuclei familiari con relativa firma degli utenti per accettazione che aderiscono al compostaggio presso il condominio e copia autenticata del verbale di Assemblea condominiale che autorizza tale pratica;

oppure

☐ che i nuclei familiari aderenti al compostaggio, abitanti presso il condominio, dispongono ciascuno di aree a verde (orto o giardino) non pavimentate di proprietà privata di almeno 10 mq per componente il nucleo familiare per complessivi mq _____, presso altre unità immobiliari di proprietà site nel comune di Ragusa, di cui si riporta l'elenco con il relativo indirizzo nei quali conferire il compost prodotto da ciascun utente;

☐ di aderire al compostaggio collettivo relativo al sito _____ messo a disposizione dal Comune di Ragusa con le relative compostiere; Allega elenco dei nuclei familiari con relativa firma degli utenti per accettazione che aderiscono al compostaggio collettivo;

- di aderire alla pratica del compostaggio domestico/collettivo, così come disciplinato dal "Regolamento comunale di gestione del Compostaggio Domestico e Collettivo", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____ e pubblicato sul sito www.comune.ragusa.gov.it alla sezione Servizi Ambientali – Compostaggio domestico.

Chiede

1. di essere iscritto all'Albo dei Compostatori (Art. 7 del Regolamento) quale:

☐ utenza singola; ☐ Utenza condominiale; ☐ Utenza collettiva;

2. la riduzione della TARI (tassa sui rifiuti – Art. 8 del Regolamento);

A tal fine,

☐ dichiara di essere già in possesso di un'idonea compostiera domestica (Art. 2 del Regolamento).

☐ richiede al Comune di Ragusa _____ compostiera/e in comodato d'uso gratuito.

Nel caso di richiesta della compostiera (composter) gratuita, è obbligatorio specificare i seguenti dati:

- N. componenti nucleo familiare/i _____;
- Il sito presso il quale verrà utilizzata la compostiera è ubicato nel Comune di Ragusa in Via _____ n. _____ Foglio catastale n. _____ mappale _____ sub _____
- Superficie area verde (orto e/o giardino) mq. _____ (minimo 10 mq a componente)

Dichiara inoltre:

1. di conoscere e rispettare il "Regolamento comunale di gestione del compostaggio domestico e collettivo";
2. di essere consapevole di avere diritto alla riduzione della TARI a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di iscrizione all'Albo dei Compostatori.
3. di essere consapevole che, dal momento dell'iscrizione all'Albo dei Compostatori, non potrà più conferire i rifiuti umidi nel circuito di ritiro/raccolta rifiuti ("porta a porta", isole ecologiche, ecocentro, cassonetti).
4. di esonerare il Comune dal servizio di raccolta della frazione umida dei rifiuti provenienti dalla propria abitazione.
5. di essere consapevole che le compostiere proprie o concesse in comodato d'uso gratuito da parte del Comune devono essere posizionate ad una distanza di almeno 2,50 metri dai confini del lotto, che si estende a 10,00 metri nel caso del sistema a cumuli e buche, in quest'ultimo caso tale distanza deve essere verificata anche nei confronti di unità abitative in cui abita/no il/i detentore/i della compostiera se condominiali. Nel caso in cui la compostiera debba essere posizionata ad una distanza inferiore, è necessaria l'autorizzazione scritta del confinante.
6. di mantenere in stato di efficienza la compostiera e di usarla con la dovuta diligenza.
7. di seguire la corretta pratica del compostaggio domestico, provvedendo ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare e assicurando un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale, evitando in tal modo disagi ai vicini.
8. di sollevare l'Amministrazione comunale da responsabilità in caso di eventuali contenziosi tra confinanti o con altri utenti.

9. di utilizzare il compost risultante da tale attività per corretti fini agronomici nell'ambito del terreno di proprietà o in uso.

10. di accettare di sottoporsi ai controlli effettuati dal personale incaricato dal Comune e/o dal gestore dei servizi di igiene urbana sull'effettiva pratica di compostaggio domestico, ed in particolare, circa:

- la presenza di un sito idoneo al compostaggio domestico;
- l'effettivo utilizzo del composte, testimoniata dalla presenza di materiale fresco;
- l'assenza di frazione umida nei materiali conferiti al servizio pubblico di raccolta.

11. di impegnarsi a comunicare tempestivamente (modulo B del Regolamento) l'eventuale rinuncia all'attività di compostaggio domestico, alla riduzione sulla TARI e la restituzione della compostiera (se fornita dal Comune).

12. di essere consapevole delle conseguenze penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere.

13. di essere consapevole che le false dichiarazioni saranno punite anche con il decadimento dalla riduzione TARI con efficacia retroattiva.

14. di sollevare l'Amministrazione comunale da qualunque responsabilità dovuta al mancato rispetto delle previsioni normative del d.lgs.152/06 e delle relative norme tecniche di attuazione, della normativa di settore statale e regionale per quanto di pertinenza, nonché dei regolamenti comunali.

Informativa D.Lgs. 196/2003: I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono stati richiesti e saranno utilizzati esclusivamente a tal scopo.

Ragusa, lì _____

II DICHIARANTE

Allegati:

Modulo B

Spett. le Comune di Ragusa
Settore VI – Ambiente, Energia e verde pubblico
Settore III – Tributi

Oggetto: Comunicazione di cessazione attività di compostaggio domestico, rinuncia alla riduzione sulla TARI e restituzione compostiera.

Il sottoscritto _____ (Intestatario dell'utenza)
nato a _____ il _____
residente a _____ Via _____
n. _____ domiciliato a _____ Via _____
n. _____ (se diverso dalla residenza)
codice fiscale _____
telefono _____ e-mail _____
C.F. _____ N. Componenti familiari _____

Premesso che in data _____ ha presentato istanza per l'adesione al progetto di compostaggio domestico e di iscrizione all'Albo dei Compostatori;

Comunica

- la cessazione dell'attività di compostaggio domestico nell'unità immobiliare sita a _____ in via _____ con decorrenza dal _____;
- di rinunciare conseguentemente alla riduzione sulla TARI precedentemente accordata;
- di restituire la compostiera precedentemente assegnatagli in comodato d'uso gratuito;

Ragusa, li _____

Il DICHIARANTE
